

Coronavirus: oggi online le domande per richiedere a INPS le Indennità COVID-19.

Con la circolare n. 49 del 30 marzo l'Istituto illustra le indennità di sostegno al reddito introdotte per il mese di marzo dal D.L. 17 marzo, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori e le relative modalità di richiesta.

Con il [D.L. n. 18 del 17 marzo 2020](#), sono state istituite **nuove indennità denominate "Covid-19"** in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e subordinati le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza.

Prima di analizzare i contenuti della [circolare n.49/2020](#), evidenziamo che per tutti i beneficiari **l'importo dell'indennità erogato, è pari a € 600 per il mese di marzo** (in attesa delle future decretazioni legislative), non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e per il periodo di fruizione non è riconosciuto accredito di contribuzione figurativa né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. **Le indennità saranno erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo:** a tale fine il criterio ordinatorio sarà quello di ricevimento delle domande, che dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali dell'Istituto, tra cui i patronati.

Considerato il carattere emergenziale delle prestazioni, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione facilitate rispetto al regime ordinario: si veda in proposito il [mess. n. 1381 del 26-03-2020](#) per il rilascio del PIN semplificato.

Cumulabilità: Le indennità **non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai titolari di assegno ordinario di invalidità e ai percettori del reddito di cittadinanza e dell'indennità APE sociale.**

Sono **compatibili e cumulabili** con **a)** erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, **b)** i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, **c)** i premi e compensi conseguiti per svolgimento di attività sportiva dilettantistica **d)** le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per

In questo numero:

Coronavirus: oggi online le domande per richiedere le indennità Covid-19

INPS: La nuova perequazione delle pensioni a seguito della Legge di Bilancio 2020

INPS: invalidità civile. Differimento conclusione fase transitoria modalità unica semplificata di trasmissione delle domande

INPS: proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle Campagne ordinaria RED 2019 e Solleciti 2018, REDEST 2019, INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018

INPS: superamento dei modelli "AP03", "AP04", "SR163", "SR185"

INAIL: adeguamento annuale dell'indennizzo del danno biologico

Immigrazione:

Ministero Interni: proroghe amministrative per i procedimenti di immigrazione e cittadinanza

L'epidemia in atto obbliga il governo ad intervenire con misure urgenti al fine di sostenere le strutture sanitarie che quotidianamente contrastano il fenomeno e con provvedimenti a supporto di imprese lavoratori e famiglie

anno civile. Ecco le indennità previste:

1. **Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto co.co.co.**

I liberi professionisti, **titolari di partita IVA**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1, DPR 917/1986, (TUIR), collaboratori coordinati e continuativi, che risultino attivi al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata L. 335/1995, ai fini dell'accesso all'indennità di cui trattasi **non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.** I **collaboratori coordinati e continuativi** destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, **essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

L'indennità è **compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.**

• **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**

E' erogata (art. 28 del D.L.) una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

La prestazione è riconosciuta **a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata.** Tra i beneficiari sono compresi anche i **soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti** oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria **presso l'Enasarco.**

• **Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

E' riconosciuta (art. 29 del D.L.) una indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai **lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali cessati involontariamente dal rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.**

Nota bene: la cessazione di cui sopra deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come da tabelle allegate alla circolare.

L'indennità è **compatibile e cumulabile con la NASpl.**

• **Indennità lavoratori del settore agricolo**

E' riconosciuta (art. 30 del D.L.) un' indennità in favore degli **operai agricoli a tempo determinato**, comprese le figure equiparate di cui all'art. 8 della L. 334/1968, (**piccoli coloni e compartecipanti familiari**), purché abbiano svolto nell'anno 2019 **almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo** e purché **non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.**

• **Indennità lavoratori dello spettacolo**

E' prevista (art. 38, del D.L.) una indennità a favore dei **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019** allo stesso Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 **un reddito non superiore a 50.000 euro.**

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in questione, **non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020**, di entrata in vigore del DL n. 18/2020.

L'indennità è **compatibile e cumulabile con la NASpl.**

INPS: La nuova perequazione delle pensioni a seguito della Legge di Bilancio 2020

Nel mese di Aprile una fascia di pensionati si vedrà riconosciuto **l'adeguamento della perequazione pensionistica**, disposto dall'ultima legge di bilancio ed il pagamento degli importi maturati da gennaio a marzo.

Sono interessati i pensionati con **l'importo lordo di pensione, al 31-12-2019, compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo**, cioè tra € 1.539,04 ed € 2.052,04 mensili i quali percepiranno un piccolo aumento della pensione.

L'INPS con la [circolare n. 46 del 26-03-2020](#) ha comunicato la conclusione delle operazioni di ricalcolo.

Il provvedimento assegna un impercettibile aumento alle pensioni comprese tra le fasce sopra indicate, che saranno rivalutate dal 1° gennaio 2020 dello 0,4% contro il 0,388% che era stato riconosciuto in base alle previgente normativa.

Tale importo subirà un ulteriore piccolo aggiustamento in occasione del rinnovo delle pensioni previsto a fine 2020 poiché **il tasso definitivo di inflazione** è stato fissato a gennaio di quest'anno nella misura dello **0,5% anziché dello 0,4% previsto.** Questo ultimo adeguamento ha provocato dei **riflessi anche sui limiti di reddito previsti per alcune prestazioni di cui beneficiano molti pensionati e pensionate** (l'integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, assegni e pensioni sociali, somma aggiuntiva ecc...)che verranno però aggiornati in occasione del rinnovo a gennaio 2021.

L' aumento dello 0,5% anziché dello 0,4% ha determinato anche la variazione per l'anno 2020 di importanti parametri utilizzati per il calcolo e per il diritto ad alcune prestazioni e all' osservanza di (segue

alcuni limiti di reddito, rispetto a quanto indicato nella [circolare 147/2019](#).

L'INPS ha adottato tempestivamente le variazioni, riportandole [nell'allegato 2 della circolare](#), tra esse: **a)** il minimale per l'accredito dei contributi art. 7 l. 638/83, **b)** il limite per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità previste dalla l. 335/95, **c)** le fasce di retribuzione pensionabile e i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni delle pensioni con decorrenza nell'anno 2020, **d)** l'importo soglia per il calcolo delle pensioni contributive, **e)** il massimale contributivo l. 335/95.

INPS: Invalidità civile. Differimento conclusione fase transitoria modalità unica semplificata di trasmissione delle domande

In considerazione dello stato di emergenza in corso e al fine di agevolare la presentazione delle domande di prestazione, (come peraltro richiesto anche dal Ce.pa. in tal senso), INPS ha comunicato con [il mess. 1387 del 26 marzo 2020 di avere posticipato al 1° giugno 2020 il termine di fine della sperimentazione delle modalità di trasmissione delle domande di invalidità, cecità e sordità civile per i soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni](#).

Pertanto, **la nuova modalità** di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, illustrata con il [mess. n. 1275 del 20 marzo](#), **sarà resa obbligatoria a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 31 maggio 2020 rimarranno attive le modalità di trasmissione oggi in vigore**.

INPS: proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative alle Campagne ordinaria RED 2019 e Solleciti 2018, REDEST 2019, INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018

Con [il messaggio 1402 del 29 marzo](#) l'INPS, sempre tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto, per facilitare gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti alle dichiarazioni in oggetto, ha previsto che il **termine di conclusione delle Campagne RED ordinaria 2019** (relativa all'annualità di reddito 2018) e **Solleciti 2018** (per il 2017), **INV/CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018**, già differito al 31 marzo 2020 con messaggio n. 946 del 05/03/20, venga ulteriormente **prorogato al 18 maggio 2020**.

Pertanto, fino alla data del 18 maggio 2020 per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2019 e Solleciti 2018) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2019 - Modelli ACC.AS/PS) e Campagna Solleciti 2018 (Modelli ICLAV e ICRIC frequenza) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell'Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet, "RED semplificato" e "Dichiarazioni di responsabilità", e le Strutture territoriali dell'Istituto.

Come specificato nel [messaggio n. 2658 del 11/07/2019](#), dal momento che sono state stipulate specifiche convenzioni per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all'assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l'eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni

assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all'eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenuti nell'anno 2018.

INPS: superamento dei modelli "AP03", "AP04", "SR163", "SR185"

Con la [circolare n. 48 del 29 marzo](#) l'INPS, ha comunicato importanti novità adottate nelle procedure di verifica della coerenza fra i dati identificativi dei titolari delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche con quelli dell'intestatario/cointestatario del metodo di pagamento delle predette prestazioni, **attraverso l'utilizzo di un sistema telematico di scambio dei dati con Poste Italiane e gli Istituti di credito** incaricati dei servizi di pagamento.

Dette innovazioni consentono il **superamento dell'utilizzo dei modelli "AP03", "AP04", "SR163" e "SR185", ivi incluse le operazioni di validazione degli stessi agli sportelli** di Poste Italiane e degli Istituti di credito dove il beneficiario della prestazione ha rapporti di conto corrente. Nella particolare situazione emergenziale, **questa novità è finalizzata a ridurre le esigenze di spostamento e di contatto della popolazione ed i connessi rischi per la salute pubblica** e non a caso era stata oggetto di specifica richiesta di tutti i patronati del CePa. alla Direzione Centrale INPS.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore della novità, la circolare recita: **"Sul piano operativo, a partire dal 10 aprile 2020 (...) non è più prevista la compilazione e trasmissione dei modelli "AP03", "AP04", nonché "SR163" e "SR185" (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione"**.

Di conseguenza, tutte le istanze trasmesse a partire da quella data potranno contenere solamente l'indicazione, effettuata dal richiedente, della modalità di pagamento prescelta (pertanto, si può consigliare agli assistiti e alle nostre sedi, **laddove sia possibile in termini normativi e non vi siano perdite o problematiche legate al differimento della decorrenza**, di presentare le istanze di prestazioni a sostegno del reddito dal 10 aprile). Infatti, **per le nostre strutture, assume particolare interesse e impatto il superamento del modello cartaceo "SR163", in uso dal 2016 per le prestazioni non pensionistiche, per questo vi chiediamo di dare opportuno riscontro e grande rilievo a questa informazione, in particolare a tutti i contatti che si relazionano con le nostre strutture**, mentre l'INPS provvederà a darne **"ampia diffusione attraverso il sito internet dell'Istituto e i social media"**.

INAIL: adeguamento annuale dell' indennizzo del danno biologico

Nel mese di marzo l'INAIL ha provveduto a riliquidare gli importi corrisposti a titolo di danno biologico ai lavoratori che hanno subito eventi infortunistici o ottenuto il riconoscimento di malattia professionale con decorrenza dal 01-01-2019. Il provvedimento è stato comunicato con [circolare INAIL n. 9 del 26-03-2020](#). L'indennizzo danno biologico, introdotto nel nostro sistema di tutele dal D.Lgs. n. 38/2000, segue pg.4

è l'importo corrisposto dall'INAIL nei casi di riconoscimento medico-legale di postumi a seguito di infortunio o M.P. per i danni valutati dal 6% al 15% e in quota parte della rendita vitalizia per i danni con valutazione pari o superiore al 16%.

In questi 20 anni la norma ha subito particolari evoluzioni. Per gli eventi avvenuti sino al 31-12-2007 gli importi erano distinti in due tabelle caratterizzate da differenza di genere e di età e sono stati erogati senza alcuna rivalutazione. Per i casi dal 01-01-2008, anche a seguito di pressioni delle parti sociali, è stato riconosciuto un adeguamento degli importi pari al 8,68%. Un successivo adeguamento è stato riconosciuto a partire dal 01-01-2014 nella misura del 7,57%.

L'evento più rilevante è però l'adeguamento automatico su base annua a partire dal 2016 riconosciuto con la legge di stabilità 2016: *"con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall' INAIL ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, (...) sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente"*.

Questo importante risultato, ottenuto durante la presidenza del C.I.V. INAIL della rappresentanza CGIL, consente l'adeguamento annuale dell'indennizzo nelle due forme previste: quella forfettaria tabellare e la quota componente la rendita INAIL. La norma ha previsto che con riferimento alle prestazioni previdenziali assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero. **Dal 01-01-2019 è stata introdotta la nuova tabella per gli indennizzi danno biologico che è unica (è stata eliminata la differenza di genere) e i cui importi tengono conto degli aumenti straordinari e vengono rivalutati annualmente**, secondo i meccanismi previsti dalla LdS 2016. La rivalutazione dell'indennizzo relativo all'anno 2019 è pari all'1,10%, pertanto a decorrere dal 01-07-2019 è stata disposta la rivalutazione dell'importo danno biologico con riferimento alla nuova tabella per tutti gli eventi avvenuti dal 01-01-2019. Per gli eventi avvenuti entro il 31-12-2018 l'indennizzo è corrisposto con riferimento alle precedenti tabelle senza il beneficio dell'ultimo adeguamento.

Immigrazione

Ministero Interni: proroghe amministrative procedimenti immigrazione e cittadinanza

La fase di grave crisi dovuta all'emergenza COVID-19 ha ormai assunto una portata internazionale con il conseguente pericolo che la parte più debole e

indifesa delle nostre società possa risultare colpita e che le diseguaglianze aumentino ancora di più. Una delle componenti maggiormente a rischio è sicuramente quella dei migranti. In questo senso **CGIL nazionale ha stilato una lista di urgenze che andrebbero affrontate subito per evitare che l'impatto del COVID 19 sia ancora più devastante** e le ha rappresentate alle istituzioni competenti: si tratta di **a)** regolarizzazione di lavoratori già presenti nel nostro territorio, **b)** proroghe e semplificazioni amministrative, **c)** interventi su residenti e lavoratori delle strutture di accoglienza. È importante infatti che le istituzioni, nell'ambito della programmazione degli interventi per affrontare l'emergenza, si adoperino per tutelare i diritti dei cittadini stranieri che oggi sono più esposti a rischi. Oltre a darvi atto di queste richieste politiche, vi aggiorniamo dei risultati raggiunti: il primo è stato **la proroga della validità dei permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile**, la cui validità si considera prorogata fino al 15 giugno 2020, di cui vi abbiamo dato informazione nello scorso numero della NL. Come previsto già per i permessi di soggiorno, **anche i nulla osta al lavoro e i nulla osta al ricongiungimento familiare in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, saranno considerati validi fino al 15 giugno 2020** al fine di agevolare la procedura di rilascio dei visti di ingresso.

Oggi vi segnaliamo che **la sospensione fino al 15 aprile dei termini previsti per la definizione dei procedimenti amministrativi** prevista dall'art. 103 comma 1 del DL n.18/2020, ripresa anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 21.03.2020, **trova applicazione anche per i procedimenti pendenti presso gli Sportelli Unici alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente**. Nello specifico saranno sospesi fino al 15 aprile i termini per: **a)** i rilasci dei nulla osta (per lavoro stagionale, lavoro in casi particolari art. 27 TUI, ricongiungimento familiare, conversione dei permessi da studio a lavoro subordinato e da stagionale a lavoro subordinato), **b)** la gestione dell'Accordo di integrazione (in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle sessioni di educazione civica e le verifiche dell'accordo), **c)** lo svolgimento del test di lingua italiana previsto per il rilascio del permesso di soggiorno UE SLP. Inoltre, sono sospesi fino al 15 aprile i **termini per le convocazioni volte all'identificazione dei richiedenti e alla notifica dei decreti di concessione della cittadinanza**. Tale sospensione vale anche per chi deve **prestare giuramento a seguito di notifica del decreto di cittadinanza e per i neo-maggiorenni che presentano domanda di cittadinanza presso i comuni**. Infine, i certificati del paese di origine in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020 si considerano validi fino al 15 giugno 2020.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)